



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente i gene- ratori aerosol

1.12.2019

I. Situazione iniziale

Con la presente modifica di ordinanza si apportano soltanto modifiche di lieve entità. Nell'Unione europea i generatori aerosol e determinate informazioni sulla loro caratterizzazione sono disciplinati dalla direttiva 75/324/CEE¹. L'ultima revisione, la direttiva (UE) 2016/2037², modifica la pressione massima ammissibile e alcune disposizioni in materia di caratterizzazione. Queste modifiche sono riprese rispettivamente agli articoli 8 e 14.

II. Commento alle singole disposizioni

Sezione 4 Generatori aerosol con recipienti di metallo

Articolo 8 Riempimento

I progressi tecnici e le innovazioni permettono di adattare nuovamente il livello di pressione massima senza compromettere la sicurezza di questi generatori aerosol e di garantire la sicurezza dell'utilizzatore. Di conseguenza, è possibile autorizzare un nuovo rilevamento della pressione per migliorare il gettito e la qualità di polverizzazione di questi generatori aerosol immessi sul mercato, offrendo così una scelta più ampia ed efficace ai consumatori. L'articolo 8 è modificato completamente al fine di tener conto degli aumenti di pressione. Recepimento del capitolo 3.1.2 dell'allegato della direttiva (UE) 2016/2037.

Sezione 7: Caratterizzazione

Articolo 14 capoverso 1 lettera c–g e 3

Le avvertenze «Pericolo» e «Prudenza» delle sostanze e delle miscele infiammabili figurano nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1272/2008³ (UE-CLP) menzionato nell'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici (OPChim). Per tener conto delle ultime revisioni del regolamento UE-CLP e del numero 2 dell'allegato della direttiva (UE) 2016/2037, l'articolo 14 capoverso 1 lettera c è modificato; le lettere d–g sono abrogate poiché riprese nella lettera c.

¹ Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol; GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2037, GU L 314 del 22.11.2016, pag. 11.

² Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per quanto riguarda la pressione massima ammissibile dei generatori aerosol e adegua le sue disposizioni concernenti l'etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, GU L 314 del 22.11.2016, pag. 11.

³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.



Allegato 4 Propellenti ammessi secondo i settori d'impiego

Il *difluoroetano* CH_3CHF_2 e $(CH_2F)_2$ (*propellente HFA 152a*) (n. 3.10) è stralciato dall'elenco dei propellenti ammessi per i generatori aerosol per cosmetici e altri oggetti d'uso che non entrano in contatto diretto con le derrate alimentari. Lo stralcio è necessario per tener conto dell'ultima modifica dell'ordinanza del 17 aprile 2019 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81) che vieta l'impiego di alcuni gas a effetto serra (RU 2019 1495).

I gas vietati sono elencati nell'allegato 1.5 numero 1 capoverso 1 ORRPChim, il quale contiene un rimando alle sostanze dell'allegato F del Protocollo di Montréal (RS 0.814.021). In ottobre 2018, il Consiglio federale ha approvato la ratifica di estensione di questo Protocollo ad alcuni idrofluorocarburi parzialmente alogenati (emendamento di Kigali).

III. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i comuni e l'economia

La modifica proposta non ha ripercussioni né sulla Confederazione, i Cantoni e i comuni né sull'economia.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La modifica proposta è ripresa dal regolamento europeo ed è pertanto compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.